



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, organizzato dal Comune di Policoro ai sensi della Legge regionale n. 21/1979 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", e alle leggi statali in materia, al fine di favorire la regolare frequenza scolastica degli alunni.

Art. 2 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto al servizio di trasporto gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune di Policoro, ma domiciliati nelle zone rurali o periferiche.

Nel caso di alunni portatori di handicap il Comune si impegna a garantire il trasporto **con assistenza specialistica** (*) da e per le scuole di cui al comma precedente, previa richiesta dei genitori, corredata dalla certificazione dell'ASM comprovante tale necessità.

In caso di disponibilità di posti, il servizio può essere esteso ai non residenti domiciliati nelle stesse zone e ai cittadini residenti in Comuni limitrofi e dimoranti lungo i confini del territorio policorese, al fine di consentire la frequenza alle scuole di Policoro. In quest'ultimo caso gli scuolabus potranno oltrepassare i confini comunali solo in presenza di apposita convenzione stipulata tra i Comuni interessati.

Art. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune oppure dato in appalto a ditta esterna, mediante apposita gara.

E' organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico stabilito dal Ministero per la Pubblica Istruzione e dalle Istituzioni scolastiche, dal lunedì al sabato, con orari antimeridiani e pomeridiani.

Il servizio di trasporto potrebbe non essere garantito in caso di interruzione dell'attività didattica, di modifiche nell'orario di entrata e di uscita dovuti ad assemblee e/o a scioperi del personale docente o ATA o per cause di forza maggiore (es. avverse condizioni metereologiche, interruzione della viabilità, danni non prevedibili agli scuolabus).

Il Comune s'impegna in tali casi, ad avvertire le famiglie nei modi e nei tempi possibili.

Art. 4 – FRUIZIONE

Per fruire del servizio i genitori degli alunni devono inoltrare istanza, utilizzando i moduli predisposti dal Servizio Cultura del Comune. L'iscrizione ha validità annuale. Il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 31 agosto. La domanda si intende automaticamente accolta, salvo specifico e motivato diniego da parte del Servizio.

Le iscrizioni fuori termine e le variazioni nel corso dell'anno scolastico possono essere accolte solo se debitamente motivate e in presenza di posti sugli scuolabus.

ART. 5 - USCITE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Con i mezzi destinati all'espletamento del servizio possono essere effettuate uscite didattiche alle seguenti condizioni:

- a) compatibilità con i tempi di svolgimento del servizio obbligatorio;
- b) richiesta a firma del Capo di Istituto, con indicazione numerica degli alunni interessati, da far pervenire al Servizio Cultura del Comune;
- c) rispetto assoluto e scrupoloso delle disposizioni in materia di trasporto scolastico;

d) compatibilità con l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria del servizio.

ART.6 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

Il servizio di trasporto scolastico è assoggettato al contributo delle famiglie per l'importo mensile determinato annualmente dalla Giunta Comunale. E' facoltà dell'Amministrazione comunale modificare le tariffe in corso d'anno scolastico, dandone comunicazione scritta agli utenti.

Le tariffe sono applicate in base al reddito ISEE familiare, differenziato secondo le seguenti fasce:

Fascia	Valore ISEE	
1	0 – 3000,00	
2	3000,01 – 7000,00	
3	7.000,01 - 11.305,72	
4	11.305,73 - oltre	

Per i figli fruitori del servizio successivi al primo è prevista una riduzione del 50% sul costo della tariffa mensile corrispondente alla fascia di ISEE di appartenenza. I cittadini non residenti sono tenuti al pagamento della quota corrispondente alla fascia più alta.

Gli importi che scaturiscono dall'applicazione delle riduzioni sono opportunamente arrotondate per eccesso o per difetto relativamente all'ultimo decimale (ovvero ai cinque centesimi di euro) al fine di evitare disagi a carico dell'utenza e dell'ufficio nelle operazioni di cassa.

In casi eccezionali, per tutelare alcune situazioni particolari di utenti che, pur non trovandosi nelle condizioni di essere esonerati, manifestino, tuttavia, oggettive difficoltà economiche (quali ad es. dissesti finanziari, gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia) può essere prevista la riduzione ovvero la temporanea esenzione dal pagamento della retta da corrispondere. A tal fine l'utente dovrà presentare apposita domanda. L'assistente sociale verificherà lo stato di effettiva necessità e relazionerà al servizio scolastico. In questi casi, qualora l'oggettiva difficoltà avvenga nel corso dell'anno scolastico, in deroga potrà essere presentata richiesta oltre il termine di cui all'art.4.

Le aliquote corrispondenti alle fasce di reddito e le modalità per esoneri e riduzioni saranno comunicate alle famiglie al momento dell'iscrizione al servizio.

Il servizio è gratuito per i ragazzi portatori di handicap, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Policoro.

ART.7- PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il pagamento avviene in 3 rate: la prima entro ottobre per il periodo settembre-dicembre, la seconda entro gennaio per il periodo gennaio-marzo, la terza entro aprile per il periodo aprile-giugno. I versamenti possono essere effettuati presso l'ufficio economato e tramite c.c.p. n. 12288759 intestato a Tesoreria comunale di Policoro – causale: Servizio trasporto scolastico cap. 550.2

Non si prevedono riduzioni in caso di servizio fruito parzialmente (ad esempio corsa di sola andata o di solo ritorno e utilizzo solo in alcuni giorni della settimana).

La rinuncia al servizio da parte dei cittadini deve essere comunicata per iscritto al servizio Cultura e non dà diritto al rimborso delle somme eventualmente già versate.

La rinuncia si intende definitiva e il bambino non può essere riammesso nell'anno scolastico in corso. Non è ammessa la sospensione temporanea dal servizio su richiesta dell'utente.

In caso di morosità l'alunno verrà sospeso dal servizio e il Comune procederà al recupero coattivo degli insoluti secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

In caso di assenza per malattia (certificata) superiore a 30 giorni, l'ufficio cultura provvederà alla determinazione dell'importo dovuto, in base al mancato utilizzo del servizio.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

L'utilizzo del servizio di trasporto rappresenta un momento educativo attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di un bene della Comunità e l'osservanza delle regole che tale uso comporta.

Il genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti che precedono e seguono rispettivamente la salita e la discesa dallo scuolabus e, contestualmente, accetta il presente regolamento.

I genitori o loro incaricati sono tenuti a ricevere i bambini nel luogo ove gli stessi cessano di fruire del servizio comunale.

Su ogni scuolabus è previsto il servizio di accompagnamento. Gli accompagnatori hanno il compito di sorvegliare gli alunni all'interno degli automezzi, affinché essi rispettino le regole di comportamento, a curare altresì i momenti di salita e discesa soprattutto dei più piccoli, accompagnandoli fino all'ingresso esterno degli edifici scolastici, dove gli stessi saranno presi in carico dal personale scolastico.

Gli alunni sono tenuti ad un comportamento educato e corretto che non arrechi disturbo al conducente o all'accompagnatore e che non metta in atto situazioni di eventuale pericolo per gli altri passeggeri.

Agli alunni è fatto divieto di viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto. Qualora gli alunni non si mostrino rispettosi di tale regole, l'Ufficio Scuola, su segnalazione degli autisti o dell'accompagnatore, potrà disporre la sospensione per 5 giorni dall'utilizzo del servizio ovvero, in caso di reiterato comportamento scorretto degli alunni già ammoniti, la sospensione definitiva.

In assenza di un genitore, o di chi ne fa le veci, alla fermata, il servizio potrà essere momentaneamente o definitivamente sospeso.

In ogni caso le famiglie saranno contattate preventivamente per giungere, ove possibile, ad un miglioramento della situazione; le sanzioni sopra descritte saranno comunicate per conoscenza anche al Dirigente Scolastico competente.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto nei precedenti articoli si rinvia alla legislazione vigente.

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente, approvato con delibera di C.C. n. 6 dell'11/02/2002.

(*) testo così modificato nella seduta consiliare del 23.10.2015.-